

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1992

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalita' relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.

(GU n.285 del 3-12-1992)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima;

Considerata la necessita' di apportare correttivi nelle modalita' tecniche relative all'obbligo assicurativo;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attivita' di volontariato, sono sostituiti dal seguente:

3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attivita' di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e' sostituito dal seguente:

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e' sostituito dal seguente:

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attivita' di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorita' che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e' sostituito dal seguente:

5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attivita' di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO